



Firmato Digitalmente da :

alessandra macri'


Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A.

Valido da: 13-10-2016 2.00.00 a: 14-10-2019 1.59.59

pierluigi biondi

Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, P

Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00



Comune dell'Aquila

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 167 del 13/05/2019

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di maggio alle ore 15.30, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Pierluigi Biondi	Si		
Assessori:	1. Raffaele Daniele	Si	2. Carla Mannetti	Si
	3. Francesco Bignotti	Si	4. Monica Petrella	Si
	5. Vittorio Fabrizi	Si	6. Fabrizia Aquilio	Si
	7. Fabrizio Taranta	Si	8. Fausta Bergamotto	Si
	9. Daniele Ferella	Si		
			<i>Totale presenti</i>	10
			<i>Totale assenti</i>	0


Partecipa il Segretario Generale Alessandra Macri.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione.

L
ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.O.N. 167 DEL 13/05/19
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Comune dell'Aquila



LA GIUNTA

Premesso:

- che il **Settore Equità Tributaria** ha redatto la proposta di deliberazione a firma dell' Assessore **Raffaele Daniele**;
- che trattasi di deliberazione di competenza consiliare;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

DELIBERA

- Di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Equità Tributaria concernente: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019. ”**.
- Di disporre la trasmissione al Presidente del Consiglio Comunale, per l'iscrizione all'**o.d.g.** della prossima seduta, previa l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare dell'allegata proposta di deliberazione a firma dell'Assessore **Raffaele Daniele**.




Comune dell'Aquila

SC03 Settore Equità Tributaria

N° Provvisorio

del



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IL COSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29.3.2018, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati ex lege;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano della Performance e Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018/2020;

che la Conferenza Stato-Regioni ha approvato, nella seduta del 29 marzo u.s., la norma per il differimento al 30 giugno 2019, dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune dell'Aquila, per il successivo inserimento della stessa nel Decreto Legge contenente le misure a sostegno delle aree colpite dal sisma di Abruzzo, Centro Italia e Sicilia;

Atteso:


che con l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 recante "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di Stabilità 2014), a decorrere dall'anno 2014, è stata disposta la istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "*... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali ...*";

che sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Atteso altresì:

che ai sensi del combinato disposto degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente modificato ed integrato con l'art. 4, comma 5 del D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);

che il suddetto art. 13 del D.L. n. 201/2011 smi, ai commi 6 e 7, fissa allo 0,76% l'aliquota base dell'IMU ed allo 0,4 % quella per l'abitazione principale (solo per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni, in sede di adozione delle relative deliberazioni, di aumentare o di diminuire la stessa aliquota base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;



Comune dell'Aquila

Ravvisato al riguardo che a norma del comma 677 della suddetta Legge n. 147/2013, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni con Legge n. 68/2014, nel determinare le aliquote IMU e quelle relative alla TASI, l'Ente Locale è tenuto in ogni caso al rispetto del vincolo in base al quale, la somma delle aliquote di detti tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

Riportato:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86/2014, modificata con successive deliberazioni consiliari n. 75/2015, n. 24/2017 e n. 23/2018, questo Ente ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

che con deliberazione consiliare n. 27 del 22 marzo 2018, sono state determinate le aliquote IMU per l'annualità 2018, come di seguito dettagliatamente riportato:


- 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 0,56 per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
- 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n. 1 e n. 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
- 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II°, nonché a collaterali di II° e ciò, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data di acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare de qua;
- 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1 e da D1 a D9;
- 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;

che con la medesima deliberazione è stata inoltre confermata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista ex lege nell'importo di euro 200, spettante per i soli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, dando atto nel contempo che la medesima detrazione avrebbe trovato applicazione anche per gli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex lege, in presenza di alloggi regolarmente assegnati;

Evidenziato:

che in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando che in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

che il comma 5-octies dell'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, nell'inserire il comma 1-bis all'articolo 6 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77/2009 smi, ha previsto che *"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal*



Comune dell'Aquila

sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi";

che la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto importanti novità in materia di Imposta Municipale Propria, con particolare riferimento alla relativa imponibilità per ciò che concerne gli immobili concessi in comodato, i terreni agricoli e quelli montani, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quelli situati all'estero ed a canone concordato, recando infine il regime fiscale dei cosiddetti "imbullonati";

che per quanto riguarda il Comodato, la richiamata Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 10, lett. a), nel modificare il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in Comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);

che la successiva lettera b), nell'introdurre la lettera 0a) al medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari non di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in Comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come abitazione principale, sulla scorta dei seguenti requisiti, da attestare mediante la ordinaria dichiarazione IMU:


- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il Comodato deve essere registrato;

che le lettere c) e d), del ridetto art. 1 della Legge di Stabilità 2016, abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la TASI) dalla Legge di Stabilità 2016;

che nello specifico, la lettera c) è intervenuta sul comma 5, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707, della Legge di Stabilità 2014, fermo restando che il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;

che la successiva lettera d), abroga infine l'art. 13, comma 8-bis del suddetto D.L. 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;

che la susseguente lettera e) anticipa, da ultimo, dal 21 al 14 ottobre dell'anno di competenza, il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al MEF, ai fini della relativa pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del Federalismo Fiscale, definendo il termine del 14 ottobre come "perentorio", atteso che la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;



Comune dell'Aquila

che il comma 13, dell'art. 1 della stessa Legge n. 208/2015 ripristina, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993 ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, estendendo tra l'altro l'esenzione IMU ai terreni agricoli:

- o posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- o ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;

che l'ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis dell'art. 1 del D.L. 4/2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015;


che il successivo comma 15, nell'integrare il citato articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i., prevede la non applicabilità dell'IMU agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, estendendo detta previsione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

che in base a quanto stabilito dal susseguente comma 16, che sostituisce il comma 15-bis dell'articolo 19 del ridetto D.L. 201/2011 s.m.i., l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ed alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

che sempre a mente delle disposizioni di cui al medesimo comma 16, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

che per ciò che concerne gli immobili cosiddetti "imballonati", il comma 21 del suddetto art. 1, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*;

che in tal senso, i successivi commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale, e che in particolare il comma 22 stabilisce che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA, mentre il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento di IMU e TASI;



Comune dell'Aquila

che il susseguente comma 53, nell'integrare il contenuto dell'articolo 13 del suddetto D.L. n. 201/2011 smi, dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

Sottolineata la previsione del comma 12-ter dell'art. 13 secondo cui *“I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione”*

Ritenuto, per le ragioni che precedono, di provvedere alla fissazione delle relative aliquote e detrazioni per l'annualità 2019, in quanto compatibili con le norme legislative e regolamentari in vigore;

Attestato che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

Visti


- Le Leggi n. 208/2015, n. 147/2013 e n. 296/2006;
- I D.L. 244/2016, convertito con Legge del 23 febbraio 2017, D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011, D.L. n. 16/2012, convertito con L. 44/2012, D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014 e D.L. n. 47/2014, convertito con la Legge n. 80/2014 e smi;
- I D.Lgs. n. 23/2011, n. 267/2000 smi e n. 446/1997;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 23/2018, n. 27/2018, n. 24/2017, n. 33/2016, n. 75/2015 e n. 86/2014;
- Gli ulteriori pareri di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

Di provvedere alla riconferma delle aliquote IMU per l'Esercizio Finanziario 2019 nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni in materia, in quanto compatibili con le disposizioni di cui sopra, come di seguito riportate:

- 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 0,56 per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;



Comune dell'Aquila

- 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
- 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II°, nonché a collaterali di II° e ciò, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data di acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare de qua;
- 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1, C/3, C/4, C/5 e da D1 a D9;
- 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;

Di riconfermare, anche per l'annualità 2019, l'importo di € 200 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

Di dare atto che la suddetta detrazione si applica anche agli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o altri Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex lege, in presenza di alloggi regolarmente assegnati;

Di trasmettere la presente deliberazione al Settore Bilancio e Razionalizzazione, alla Segreteria Generale ed al Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

L' Aquila, 29/04/2019

Il Redattore **Gianluca-Idelmo Mucciante**

L' Aquila, 29/04/2019

SC03 Settore Equità Tributaria

IL DIRIGENTE

Angela Spera

L' Aquila, 30/04/2019

**ASS02 Assessorato Bilancio - Attività Produttive
- Ricostruzione Beni Pubblici**

L' ASSESSORE

Raffaele Daniele

Firmato da:
AMOROSI TIZIANO
Codice fiscale: TINIT-MRSTZN66R09E424U
Valido da: 14-12-2017 2.00.00 a: 14-12-2020 1.59.59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-05-2019 9.50.29

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
09/05/2019

FIRMA
Tiziano Amorosi

Firmato da:
CLAUDIO CERASOLI
Codice fiscale: CRSCLD64E02A345W
Valido da: 08-03-2017 10.33.42 a: 08-03-2020 2.00.00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 09-05-2019 10.25.37

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
09/05/2019

FIRMA
Claudio Cerasoli



Comune dell'Aquila

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Alessandra Macri

IL PRESIDENTE
Pierluigi Biondi

